

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 12 GIUGNO 2002

N. 72

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI TORITTO (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 27 del 10.02.92

Pag. 4740

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI TORITTO (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 27 del 10.02.92**STATUTO COMUNALE****TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****Art. 1
Attribuzioni**

1. Il Comune di Toritto è Ente locale autonomo, che rappresenta gli interessi della propria comunità, democraticamente ed unitariamente, senza distinzioni di sesso, razza e religione: è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché finanziaria ed impositiva, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi dello stato e della Regione Puglia e dalle norme del presente statuto.

**Art. 2
Finalità**

1. Il Comune di Toritto promuove la cultura della pace, della solidarietà sociale e dei diritti umani.

2. In particolare, il Comune rappresenta e cura materialmente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, avvalendosi anche della collaborazione di altri enti pubblici e della partecipazione dei cittadini singoli od associati.

3. Tutela la salute dei propri cittadini, garantendo la sicurezza e la salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, la maternità e la prima infanzia; esercita le funzioni di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24

luglio 1977, n. 616 in materia di assistenza e beneficenza a favore dei cittadini disagiati, privilegiando i minori, gli anziani e gli inabili; tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico; promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali; favorisce le attività artistiche, teatrali e musicali, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, attua l'assetto organico del territorio mediante la programmazione dello sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici e commerciali nel pieno rispetto dell'ambiente; favorisce il diritto all'abitazione attraverso piani di edilizia residenziale pubblica, realizza sistemi di traffico e circolazione stradale, tenuto conto soprattutto delle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche; predispone piani di interventi in caso di calamità pubbliche; tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio; stimola l'associazionismo per consentire una più vasta collocazione della produzione locale ed una più equa remunerazione del lavoro.

**Art. 3
Funzioni**

1. Il comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà.

2. Sia nell'esercizio di compiti e funzioni proprie che nell'esercizio di compiti e funzioni conferite si avvale delle attività adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

- a) applica la semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa sia degli organi eletti che di quelli burocratici, rendendo noto ai cittadini i risultati periodicamente verificati dal Consiglio comunale;
- b) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, che sono di competenza del Consiglio comunale, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata e favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati;
- c) coopera con gli altri Enti locali e con la Regione;

d) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

e) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri enti locali secondo i principi, gli obiettivi, i criteri, le procedure e gli strumenti indicati dalla normativa regionale.

4. In particolare, l'esercizio delle funzioni in materia tributaria avviene nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'interpello è individuato nel responsabile del tributo. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 4

Territorio e sede comunale.

1. Il Comune di Toritto comprende attualmente il territorio delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Nel territorio comunale sono compresi il centro abitato di TORITO e la borgata denominata QUASANO.

3. Il comune ha sede presso gli uffici municipali, attualmente al civico 11 di via Municipio, nel centro abitato di Toritto

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il comune di Toritto ha lo stemma ed il gonfalone storicamente riconosciuti allo stesso, la cui rappresentazione grafica è allegata al presente Statuto.

2. La concessione in uso dello stemma è disciplinata dal regolamento del consiglio, che prevede che lo stesso possa essere utilizzato da enti ed associazioni, rappresentativi di cittadini o interessi del Comune, anche operanti al di fuori del territorio comunale.

Art. 6

Albo Pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti ed avvisi soggetti per legge o statuto a tale adempimento.

2. La tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione avviene sotto la vigilanza del responsabile del servizio segreteria e a cura del dipendente preposto.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7

Organi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esso esprime la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto, esercita le competenze e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

2. La posizione giuridica, i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

3. I consiglieri comunali hanno diritto:

- a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio;
- b) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo: alle interrogazioni e alle altre forme di istanze rivolte al Sindaco e agli Assessori vi è l'obbligo di rispondere entro 30 giorni.

Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte.

Le interrogazioni e le interpellanze per le quali è richiesta la risposta orale vengono discusse, di

regola in ordine cronologico di presentazione, all'inizio della prima seduta consiliare utile, secondo i tempi e le modalità previste nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e, comunque, per non più di un'ora.

- c) di ottenere tempestivamente dai competenti uffici del comune, nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, informazioni e copie degli atti utili all'espletamento del mandato, senza alcuna spesa, con l'obbligo per i consiglieri comunali al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
- d) di avere, tramite il gruppo consiliare di appartenenza, la copia delle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio, nonché l'elenco delle determinazioni adottate dal dirigente e dai responsabili dei servizi da redigere con cadenza settimanale.

4. Un quinto dei consiglieri comunali, non computando a questo fine il sindaco, può chiedere la convocazione del Consiglio Comunale e il sindaco è tenuto a convocarlo entro venti giorni, inserendo prioritariamente all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. I consiglieri comunali nell'esaminare gli atti, documenti e progetti di competenza consiliare possono farsi assistere da propri esperti.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione.

Art. 9

Organizzazione e funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti nel quadro dei seguenti principi:

- a) autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio rispetto all'organo esecutivo;
- b) tutela dell'esercizio dei diritti dei consiglieri attraverso la disciplina delle modalità di esercizio degli stessi;
- c) garanzia di partecipazione dei consiglieri di minoranza, ai quali le norme del regolamento del Consiglio devono assicurare l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del

Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli altri enti dipendenti.

In particolare è assicurato ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende, delle istituzioni, nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a due sempre che non sia diversamente espressamente previsto.

- d) garanzia di pari opportunità.

2. Nello stesso regolamento saranno fissate le modalità attraverso le quali fornire al consiglio e ai gruppi consiliari servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi stabiliti dal regolamento.

Art. 10

Sedute e convocazione

1. Il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria o seduta d'urgenza. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito, quelle d'urgenza almeno ventiquattro ore prima. In quest'ultimo caso, quante volte lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione è differita al giorno seguente.

2. La convocazione del consiglio con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco tramite avvisi scritti, che devono essere consegnati nel domicilio eletto nel territorio comunale. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno tre giorni dopo la prima. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può avvenire, con le stesse modalità, almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui stata convocata la seduta.

3. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la seduta e deve essere adeguatamente pubblicizzato per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

4. La documentazione relativa agli argomenti da trattare, comprendente la proposta per ciascuna deliberazione corredata dai necessari pareri, ove richiesti, e degli atti istruttori, deve essere messa a disposizione dei consiglieri e fornita a ciascun gruppo consiliare almeno tre giorni prima della seduta in caso di convocazione ordinaria, almeno due giorni prima in caso di seduta straordinaria, contestualmente in caso di convocazione d'urgenza. In caso ciò non avvenga l'argomento o gli argomenti non sono proponibili dal presidente della seduta.

5. E' obbligatoria la convocazione del Consiglio in seduta ordinaria per l'esame dei seguenti provvedimenti: statuti e relative modifiche, regolamenti, bilanci e conti consuntivi, piani urbanistici.

6. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, in prima convocazione, alla presenza di almeno la metà dei componenti assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale, e sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Nella seconda convocazione per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento di 1/3 dei componenti, senza computare a questo fine il sindaco.

Art. 11

Gruppi consiliari, conferenza del capigruppo, commissioni permanenti

1. I consiglieri eletti, dopo la convalida, si costituiscono in gruppi composti anche di un solo componente purché espressione della lista di provenienza, di non meno di due se non eletti nelle liste di provenienza.

2. Della costituzione e adesione a ciascun gruppo i consiglieri comunali danno comunicazione scritta al sindaco entro cinque giorni dalla data di convalida degli eletti.

3. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, quattro commissioni consiliari permanenti con funzioni di studio e consultive nelle seguenti materie:

- a) bilancio e programmazione economica;
- b) industria, commercio ed artigianato;
- c) territorio, ambiente ed agricoltura;
- d) problematiche sociosanitarie. Esse sono nominate nella seduta successiva a quella di illustrazione delle linee programmatiche da parte del

sindaco e sono insediate nei successivi trenta giorni.

4. Le commissioni, composte da cinque componenti, esaminano preventivamente i progetti di deliberazione consiliare e svolgono ogni attività preparatoria in ordine ai provvedimenti di competenza consiliare.

5. E' istituita la Conferenza dei capi-gruppo, che è automaticamente insediata con la costituzione dei gruppi consiliari.

6. La conferenza dei capigruppo è convocata dal sindaco per illustrare e discutere l'ordine del giorno del consiglio comunale, nonché per organizzare preventivamente i lavori consiliari. La mancata convocazione della conferenza dei capigruppo è motivo di invalidità della convocazione, salvo che per le sedute convocate in via d'urgenza.

7. La conferenza dei capigruppo è altresì convocata ogniqualvolta se ne ritiene utile e opportuna la convocazione da parte del sindaco. Ulteriori competenze sono disciplinate dal regolamento del consiglio.

8. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento di membri della Giunta, nonché, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e o dei titolari degli uffici comunali. Hanno facoltà di richiedere agli uffici comunali l'esibizione di atti e documenti.

9. E' fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, agli enti, alle aziende e agli istituti da esso dipendenti, di fornire alle Commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto di ufficio, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.

10. Il funzionamento delle Commissioni, della Conferenza del capigruppo e le modalità di costituzione dei gruppi sono disciplinati nel regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 12

Commissione per lo statuto e il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare permanente per lo statuto e il regolamento interno, composta da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare formalmente costituito. E' presieduta dal Sindaco o suo delegato.

2. La Commissione è nominata, nella seduta successiva a quella della illustrazione delle linee pro-

grammatiche, per l'intera durata del Consiglio, ed ha il compito di curare l'aggiornamento dello statuto comunale e del regolamento del consiglio, esaminando, entro trenta giorni dal loro ricevimento, le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi, e sottoponendole, con il proprio parere non vincolante, al voto del Consiglio, che deve esprimersi entro trenta giorni dal parere espresso dalla commissione.

3. Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario della commissione.

4. In sede di prima stesura del regolamento interno del consiglio la commissione esamina preventivamente le proposte contenute in uno schema di regolamento predisposto dall'Ufficio segreteria.

Art. 13

Commissioni di garanzia e controllo

1. Il consiglio può istituire con apposita deliberazione, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo e garanzia.

2. La presidenza di tali commissioni è attribuita ai gruppi di minoranza alternativamente tra loro.

3. Il funzionamento di tali commissioni è disciplinato nel regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 14

Commissioni speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per approfondire particolari aspetti dell'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 15

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio.

2. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo, nella stessa seduta, con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

3. Al consigliere che risulti assente, per tre sedute ordinarie consecutive del consiglio comunale, senza giustificazione, il consiglio contesta la decadenza per mancata partecipazione alle sedute.

4. Il consigliere ha venti giorni di tempo a decorrere dalla notifica dell'atto per presentare le cause giustificative delle assenze.

5. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, senza che sia pervenuta la giustificazione richiesta, il consiglio delibera la decadenza dalla carica e provvede alla surrogazione.

Art. 16

Partecipazione del consiglio alla definizione delle linee programmatiche del mandato

1. Nella prima adunanza del consiglio comunale, il sindaco, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, inviandone copia preventivamente a ciascun consigliere comunale.

2. Ciascun consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione del programma proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti.

3. Fatta salva la facoltà di provvedere ad eventuali integrazioni nel corso della durata del mandato del sindaco, con cadenza annuale, e comunque entro il 30 settembre, il consiglio comunale provvede a verificare le linee programmatiche unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 17

Giunta Comunale

1. La Giunta, presieduta dal Sindaco, è composta fino ad un massimo di sei Assessori, di cui uno Vice-Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco, secondo le modalità stabilite dalla legge, tra i componenti del Consiglio Comunale o tra i cittadini, non consiglieri comunali e che abbiano i requisiti di

compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Al fine di assicurare la pari opportunità, nella composizione della Giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti, non computando anche il sindaco nel calcolo dei tre quarti.

2. L'ordine secondo cui nella nomina vengono trascritti i nominativi degli assessori costituisce anzianità ad ogni effetto.

3. Gli assessori sono preposti ai servizi comunali, individuati per settori possibilmente omogenei, su designazione del Sindaco. Dette attribuzioni consistono in azioni propositive agli organi collegiali, nonché in funzioni di indirizzo e controllo sulle materie di competenza.

4. Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere modificate con analoghe procedure ed atti. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta utile, tali attribuzioni e le eventuali successive modifiche.

6. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta utile.

7. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 18

Competenze della giunta comunale

1. La Giunta collabora con il sindaco nella attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; svolge funzioni di indirizzo e controllo della gestione. Adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nella competenza del sindaco. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio, e la dotazione organica dell'ente.

Art. 19

Funzionamento della giunta

1. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche. Vi possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari, invitati da chi presiede, per riferire su particolari problemi.

2. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni, delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti determinata per eccesso e a maggioranza dei presenti, a meno che la legge non disponga diversamente.

Art. 20

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

5. Copia di ciascuna deliberazione degli organi collegiali, giunta e consiglio, viene trasmessa, contestualmente alla affissione all'albo pretorio, ai gruppi consiliari formalmente costituiti. Ai gruppi consiliari vengono altresì trasmessi in copia, a cura dei rispettivi responsabili, i decreti e le ordinanze sindacali, nonché l'elenco delle determinazioni adottate dai dirigenti e dai responsabili degli uffici da fornire con cadenza settimanale rispetto alla affissione all'albo pretorio.

6. Copia delle deliberazioni di giunta e consiglio comunale, dei decreti e delle ordinanze sindacali, delle determinazioni dei dirigenti e responsabili degli uffici viene trasmessa all'Ufficio Relazioni

con il Pubblico a cura dei rispettivi responsabili, ai fini di cui al successivo articolo 40.

Art. 21 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Esercita le funzioni attribuite dalla legge quale ufficiale di governo.

3. Rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite al comune.

4. Esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti.

5. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi, nonché dallo statuto e regolamenti vigenti.

8. Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

9. Può affidare, con atto scritto, la trattazione di un determinato affare, per un periodo di tempo massimo sino a 6 mesi a consiglieri comunali, i quali rispondono direttamente al Sindaco. Tali atti e le relative modifiche e revoche, vengono contestualmente comunicati ai capi-gruppo

Art. 22 **Rappresentanza dell'ente**

1. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza può essere attribuita a ciascun dirigente e/o responsabile del servizio in base ad una delega rilasciata al dirigente individuato.

3. La delega può essere di natura generale ovvero limitata a determinati atti e valida per un periodo massimo pari al mandato elettorale.

4. Il sindaco può altresì delegare con le stesse modalità un assessore o un consigliere comunale al compimento degli atti caratterizzati dalla funzione di rappresentanza politico-istituzionale.

TITOLO III **L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI** **E DEL PERSONALE**

Art. 23 **Principi generali**

1. Il personale del Comune, in base a quanto previsto dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione collettiva, è organizzato secondo i principi di responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale e mobilità operativa. A questo scopo viene adottato, secondo le procedure previste dalla legge, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione. A tal fine il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede conferenze periodiche dei responsabili dei servizi comunali.

3. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale, per modellarsi sull'attività che concretamente deve essere svolta, ed è informata ai criteri di buon andamento, imparzialità, razionalità, economicità ed efficienza. Deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, ed integrata, per perseguire, secondo la logica unitaria del programma di attività, l'unità di intervento fra i vari settori operativi.

4. Gli uffici sono organizzati in modo che sia

assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

Art. 24 **Il Segretario comunale**

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale inoltre:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sia nominato il direttore generale: a tal fine può emanare circolari, direttive ed ordini di servizio;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 25 **Responsabili degli Uffici e dei servizi.**

1. Secondo i principi e i disposti contenuti nella legge e nei diversi livelli di contrattazione, il regolamento di organizzazione disciplina l'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, le procedure di scelta, preposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali cui possono essere attribuite le funzioni dirigenziali.

2. Essi debbono essere professionalmente idonei all'esercizio delle funzioni di direzione. Debbono possedere la professionalità specifica richiesta per la direzione della struttura amministrativa considerata ed avere attitudine alla direzione e al coordinamento, dimostrando, in particolare: capacità di programmare sistematicamente l'attività della struttura alla quale sono preposti; capacità di promuovere e incentivare l'attività dei collaboratori, attraverso il lavoro di gruppo ed il coinvolgimento nella realizzazione dei progetti e dell'attività; sensibilità nel corrispondere alla domanda sociale.

3. Sono responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture che dirigono; possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nella loro competenza.

4. La nomina e la preposizione agli uffici presuppone l'effettivo accertamento dei requisiti indicati.

5. Nello svolgimento della loro specifica attività, dipendono direttamente dal Sindaco; sono coordinati amministrativamente, nei limiti e per i fini previsti dalla legge, dal Segretario comunale salvo che risulti nominato il direttore generale.

6. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere e disciplinare la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva nonché la stipulazione di convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 26 **Rappresentanza in giudizio**

1. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti è delegata dal sindaco ai responsabili dei settori o servizi a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

2. Resta affidata al sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del comune.

3. La giunta comunale, nell'interesse generale del comune, può formulare direttive di carattere generale nonché relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 27 **Il collegio dei Revisori**

1. I revisori dei conti, in conformità alle leggi, collaborano con il Consiglio nelle sue funzioni di

controllo e di indirizzo. A tal fine dovranno essere assegnati al collegio i mezzi necessari per il corretto espletamento delle proprie funzioni.

2. Il collegio dei revisori dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal Consiglio comunale, anche in seduta non pubblica, dalla Giunta e dalle Commissioni consiliari costituite.

3. Il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di partecipare alla seduta convocata per l'esame del conto consuntivo.

4. I revisori hanno diritto di accesso ai documenti dell'ente.

5. Al collegio dei revisori viene inviata copia dell'ordine del giorno di tutte le sedute del Consiglio e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali.

Art. 28

Il procedimento.

1. In base ai principi, desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno studiati in funzione degli obiettivi da conseguirsi e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione; essi debbono assicurare la più ampia partecipazione interna ed esterna.

Art. 29

Il controllo interno.

1. Con apposito regolamento viene istituito e disciplinato il servizio di controllo interno al fine di:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile)
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale cui siano attribuite azioni dirigenziali (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri

strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. Il regolamento individua gli organi deputati a svolgere le diverse attività di controllo, prevedendo, ove necessario, il ricorso a professionalità esterne.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 30

Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture ovvero di soggetti privati o pubblici.

2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali: i servizi sono prodotti ed erogati, sulla base di valutazioni di convenienza economico - operativa e sociale del Consiglio Comunale, da aziende speciali ed istituzioni comunali, consorzi, società in partecipazione, soggetti privati.

3. Il consiglio comunale, nell'ambito della legge, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi comunali, approvando, ove occorra, atti costitutivi e regolamenti e conferendo l'eventuale capitale sociale.

4. Il comune esercita sulle società partecipate, sulle aziende speciali e sulle istituzioni comunali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo.

Art. 31

Nomina e revoca degli amministratori

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni comunali, nonché gli amministratori e sindaci del comune nelle società per azioni e a responsabilità limitata, sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio. Le nomine vengono comunicate contestualmente ai capigruppo consiliari.

2. Essi debbono possedere, all'atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica richiesta, obiettivamente riscontrabile.

3. Il sindaco ne dispone la revoca con atto motivato e comunque quando siano venuti meno i requisiti di cui al precedente comma 2. Della revoca dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 32 Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia, la Città Metropolitana, la Comunità Montana, la Regione e gli altri enti istituzionali.

Art. 33 Accordi di programma.

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso, per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, nel rispetto delle procedure di cui all'art 34, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario i costi, le fonti e il finanziamento e la relativa regolazione dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti dell'organo competente, Consiglio comunale o giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge.

Art. 34 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali, l'espletamento di servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e territoriali e loro enti strumentali.

2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie

3. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi.

Art. 35 Consorzi

1. Il Consiglio comunale promuove la costituzione dei Consorzi tra enti per realizzare e gestire funzioni e servizi di rilevanza imprenditoriale o sociale, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per i servizi stessi.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, ne approva lo Statuto, il quale deve disciplinare l'ordinamento organizzativo del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali del Comune per i consorzi che gestiscono attività economiche ed imprenditoriali o sociali, secondo le norme dettate per gli enti locali per gli altri.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.

TITOLO VI

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 36 Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone, in modi e con strumenti idonei, l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio; favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, sociali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

Art. 37 Consultazione.

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini, chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione, sia attraverso appositi referendum disciplinati all'art. 39, sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti dal successivo capo II, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

2. A tal fine, il Consiglio, le Commissioni consiliari e la Giunta possono disporre audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possono contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, alla ricerca delle soluzioni più appropriata per profili della politica comunale, nei quali i

soggetti interpellati rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività.

3. Gli organi comunali possono disporre, inoltre, forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale anche con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

4. La consultazione è obbligatoria per l'adozione del bilancio, dei piani urbanistici generali e dei piani commerciali.

Art. 38 Istanze, petizioni e proposte.

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi, i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali competenti, nei termini stabiliti da apposito regolamento che non potranno essere superiori a 60 giorni.

3. Il regolamento stabilisce, inoltre, le procedure per l'esame delle istanze, petizioni e proposte.

Art. 39 Referendum

1. Un decimo degli elettori del Comune o due quinti dei consiglieri comunali assegnati, computando a tal fine anche il sindaco, possono richiedere che venga indetto referendum consultivo, propositivo o abrogativo su questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale.

2. Sono esclusi dal referendum le materie concernenti:

- a) lo Statuto e regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio ed alla organizzazione comunale;
- b) i provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni, e relative revocche o declaratorie di decadenza;
- c) i provvedimenti comunque concernenti rappre-

sentanti o dipendenti comunali, delle istituzioni e delle aziende speciali;

- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) gli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- f) i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Il Consiglio comunale non può deliberare su materia oggetto di referendum consultivo già indetto.

5. Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune, che provvederà alla verifica della regolarità delle firme raccolte.

6. Il Consiglio comunale, sentito il Difensore Civico qualora nominato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, deve esprimersi sull'ammissibilità della proposta referendaria entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, ed il referendum deve aver luogo entro i successivi 90 giorni. Il referendum ha validità qualora vi partecipi alla consultazione almeno il quaranta per cento degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale.

7. Il Consiglio comunale deve deliberare in merito all'oggetto del referendum entro 90 giorni dal suo svolgimento.

8. I referendum non possono coincidere con altre operazioni di voto.

9. L'esercizio delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 40

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, deve provvedere a dare adeguata pubblicità, mediante ogni possibile ed utile strumento a disposizione dell'Amministrazione comunale, agli atti di iniziativa del procedimento così da consentire la partecipazione degli interessati, ai quali deve essere garantita la visione degli atti e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare entro 60 giorni, salvo diversa disposizione legislativa.

2. In particolare consulterà, mediante pubblica conferenza le Associazioni sindacali, quelle iscritte nell'apposito Albo, nonché i cittadini per la forma-

zione del bilancio annuale del Comune almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione.

3. Allo stesso modo saranno sentiti i cittadini e la Consulta delle Donne, in ordine alla organizzazione dei servizi pubblici e commerciali.

Art. 41

Diritti di accesso e di informazione

1. Tutti i documenti e gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare e garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, fatti salvi casi espressamente previsti dalla legge.

2. A tal fine è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale, che si intende applicato anche agli enti ed aziende dipendenti.

3. Le richieste di visione di copia degli atti agli enti ed aziende dipendenti saranno inoltrate dai cittadini per il tramite dell'ufficio comunale relazioni con il pubblico.

Art. 42

Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. Il comune al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, istituisce l'Ufficio comunale per le Relazioni con il Pubblico, nell'ambito delle proprie strutture in virtù dell'art 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo le direttive della Funzione Pubblica.

2. Presso questo ufficio si esercita da parte dei cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi, con particolare riferimento allo statuto, ai regolamenti comunali, alle deliberazioni della giunta comunale e del consiglio comunale, ai decreti ed ordinanze sindacali e alle determinazioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, nonché agli atti degli enti ed aziende dipendenti dal comune.

3. A tal fine gli uffici trasmettono all'URP copia di ciascuno degli atti e provvedimenti contestualmente alla loro adozione e affissione all'albo pretorio comunale.

CAPO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43

Consulta delle donne.

1. Il Comune istituisce la Consulta delle Donne allo scopo di favorire la pari opportunità.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta che deve essere rappresentativa di tutte le espressioni politiche, sociali ed economiche della comunità toritese.

Art. 44

Le associazioni

1. Il Comune riconosce l'apporto propositivo e consultivo dei cittadini aggregati in associazioni.

2. Le associazioni devono perseguire finalità utili alla collettività e ispirate alla libertà ed alla democrazia, e consentire a chiunque di aderirvi.

3. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni, cui queste potranno chiedere di essere iscritte, esibendo copia autentica dello Statuto e del verbale di elezione degli organi statutari. Fanno eccezione le Associazioni sindacali di categoria, quelle riconosciute per legge, e sezioni locali di Associazioni riconosciute a livello almeno regionale.

4. Sulla iscrizione al l'albo delibera, con suo atto, la Giunta Municipale, sentita la Conferenza dei capigruppo; con analogo atto si provvede alla cancellazione.

5. Le associazioni registrate hanno diritto, per il tramite del proprio legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultate, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui operano.

6. Il comune può erogare alle associazioni registrate non aventi fini di lucro, con esclusione dei partiti politici, contributi economici, nel rispetto del regolamento ex art 12 legge n. 241/90, da destinarsi allo svolgimento delle attività associative. Può altresì mettere a disposizione delle stesse, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi nel rispetto del regolamento che assicuri la par condicio tra le associazioni operanti sul territorio.

Art. 45

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via propositiva, e, se richiesto, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, diritto allo studio, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 46

Istituzione ed attribuzioni

1. E' istituito il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, all'inizio di ogni legislatura, con il voto unanime del Consiglio Comunale nella prima o nella seconda votazione, quest'ultima da tenersi a distanza di almeno quindici giorni dalla prima. Alla terza votazione, da tenersi almeno trenta giorni dopo la seconda, risulterà eletto chi otterrà il voto dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine anche il sindaco. Resta in carica per l'intera legislatura del Consiglio che lo ha eletto, e decade con l'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

3. L'incarico è gratuito ed onorifico.

Art. 47

Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, assicurino la massima garanzia di indipendenza, di obiettività, di

serenità di giudizio e di competenza giuridico - amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, della Città metropolitana e comunali;
- c) i membri del CORE.CO. e relative Sezioni;
- d) gli amministratori di Enti, Consorzi, od aziende dipendenti del Comune.

3. La carica di Difensore Civico è incompatibile, inoltre, con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale che possano costituire oggetto di rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale. Non possono essere eletti alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprono cariche direttive o esecutive di partiti politici o di associazioni sindacali o di categorie o coloro che siano stati candidati alle elezioni amministrative che hanno eletto il Consiglio comunale chiamato a nominare il Difensore Civico. Questi non è eleggibile due volte consecutivamente e deve impegnarsi a non candidarsi alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale successivo alla scadenza del suo mandato.

3. Il Difensore Civico deve risiedere nel Comune di Toritto e deve avere una età compresa fra i 45 ed i 70 anni.

Art. 48

Decadenza, revoca

1. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Difensore Civico può essere revocato in qualsiasi momento per gravi motivi connessi alle esecuzioni delle sue funzioni con delibera del Consiglio comunale adottata a scrutinio segreto, con il voto dei 4/5 dei consiglieri assegnati.

Art. 49

Funzioni e rapporti con gli Uffici

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Comune

e può intervenire, su richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale e gli enti dipendenti per accertare l'esatto e puntuale adempimento dei procedimenti amministrativi da parte degli uffici e servizi pubblici, segnalando al Sindaco gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. A tal fine ha diritto di accesso agli uffici ed agli atti del Comune. e di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici comunali, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei Consorzi, ogni notizia utile ed ogni possibile collaborazione.

2. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano richiesto l'intervento, invia:

- a) relazione dettagliata al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta su argomenti di notevole rilievo o nel caso in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione annuale al Consiglio comunale sull'attività svolta nell'anno precedente, ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per casi di particolare importanza ed urgenza.

4. Il Difensore Civico svolge inoltre le funzioni di controllo nell'ipotesi prevista dall' art 127, D. Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 50

Funzione normativa

1. Il Comune, nelle materie di propria competenza, ha potestà normativa primaria nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi generali della repubblica.

Art. 51

Ambito di applicazione dei regolamenti.

I regolamenti, di cui all'art.7, decreto legislativo n. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto

con i principi fissati dalla legge e con il presente Statuto;

- c) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- d) non possono contenere norme a carattere particolare;
- e) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga motivati da esigenze di pubblico interesse;
- f) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 52

Procedimento di formazione dei regolamenti.

1. L'iniziativa ai fini dell'adozione dei regolamenti, oltre che alla Giunta e a ciascun consigliere comunale, spetta ai cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta dalla legge, previa consultazione dei cittadini singoli o associati

3. Il regolamento resterà pubblicato, una volta divenuto esecutivo a seguito del controllo di legittimità, ove previsto, per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e diventerà obbligatorio nel decimoquinto giorno successivo a quello di inizio della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti e specificatamente disposto.

Art. 53

Adozione dei regolamenti

- 1. Il regolamento interno del Consiglio comunale

è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti devono essere adeguati entro tre mesi dalla data di approvazione del presente statuto.

3. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro dodici mesi dalla data di cui al primo comma.

5. Resta confermata, sino all'adeguamento, l'applicazione delle norme dei regolamenti vigenti purché compatibili col presente statuto e conformi alle leggi.

Art. 54

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Tutorio, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto al Ministero dell'Interno perché sia inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

4. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

5. Le modificazioni dello Statuto, da adottarsi, nel termine previsto dall'art. 1, comma 3 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le medesime modalità previste dalla legge per l'approvazione, possono essere proposte al Consiglio d'ufficio o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte presentate e dei relativi allegati almeno venti giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.